

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 26 settembre 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (n. 435)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è stato predisposto in attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2015, che all'articolo 17 reca i principi e criteri specifici di delega, per dare attuazione alla direttiva 2015/2193/UE, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza ivi definiti, nonché per provvedere al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi;

considerato che la direttiva 2015/2193/UE stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, al fine di ridurre le emissioni e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio. Le norme si applicano a impianti di combustione medi, ovvero che abbiano una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, ma anche ad un eventuale insieme formato da nuovi impianti di combustione medi con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;

considerato che lo schema di decreto:

- recepisce la predetta direttiva, nell'ambito di una complessiva revisione della Parte Quinta del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), finalizzata a: razionalizzare e semplificare le procedure di autorizzazione degli stabilimenti; aggiornare e ridurre i valori limite di emissione, riferiti alle categorie di sostanze inquinanti; assicurare certezza ed efficacia al sistema dei controlli; aggiornare il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l'efficacia e la proporzionalità;

- all'articolo 1 prevede modifiche e integrazioni alla disciplina degli stabilimenti produttivi (Titolo I della Parte Quinta del Codice dell'ambiente);

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
S E D E

- all'articolo 2 prevede modifiche e integrazioni alla disciplina degli impianti termici civili (Titoli II e III della Parte Quinta del Codice dell'ambiente);

- all'articolo 3 introduce i valori limite di emissione per i medi impianti di combustione, modificando l'allegato I alla Parte Quinta del Codice dell'ambiente;

- all'articolo 4 modifica gli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del Codice dell'ambiente, concernente gli impianti e le attività esclusi dall'obbligo di autorizzazione, i criteri per il controllo e monitoraggio delle emissioni, e i valori limite degli impianti termici civili;

- agli articoli 5 e 6 prevede le disposizioni finali e la clausola di invarianza finanziaria;

rilevato che, secondo l'analisi di impatto della regolazione (A.I.R.) che accompagna il provvedimento, lo schema di decreto definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva europea, ma che ciò si giustifica – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246 – dalla circostanza eccezionale consistente nella particolare criticità dei livelli di qualità dell'aria registrati nel nostro Paese a partire dal 2005, che ha già avuto come conseguenza l'avvio di due procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto dei valori limite fissati a livello europeo (procedure nn. 2015/2043 e 2014/2147). Alla luce di tale circostanza – segnala sempre l'analisi di impatto allegata al provvedimento – un arretramento rispetto alla disciplina nazionale previgente non risulterebbe in alcun modo giustificato, in quanto determinerebbe un aumento del carico emissivo derivante dal settore industriale (rispetto a prestazioni già oggi raggiunte alla luce delle migliori tecniche disponibili) con evidenti conseguenze sull'aggravamento delle attuali criticità concernenti il rispetto dei limiti di qualità dell'aria,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali